

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
(Provincia di Pescara)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<i>N. 14 del Reg.</i> <i>Data 29/10/2012</i>	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
---	---

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 20,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>	CONSIGLIERI	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1. D'OTTAVIO Angelo	X		10. PELACCIA Luca	X	
2. PELACCIA Marina	X		11. CECCOMANCINI Franco	X	
3. ZACCAGNINI Massimiliano	X		12. IACOBUCCI Valentino		X
4. CICCHELLI Sara	X		13. MASTRODICASA Marco	X	
5. PARISI Tina	X				
6. MASTRODICASA Nicola	X				
7. CATALANO Fausto	X				
8. MASTRODICASA Lelio	X				
9. DI TOMASSO Giuseppe	X				

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 12

Assenti n. 1

DATO ATTO della presenza degli Assessori Esterni: MIRAMARE Di Rico Pietro e TAGLIERI Giovanni Ivan;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

⇒ Presiede la Signora PELACCIA Marina nella sua qualità di Presidente;

⇒ Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Anna Claudia ARDUINO.

⇒ La seduta è PUBBLICA.

⇒ Nominati scrutatori i Sigg .//;

⇒ Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

◇ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

◇ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

Al sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267, hanno espresso parere "favorevole".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Interviene il Sindaco in merito alla proposta di rinvio del presente punto formulata all'inizio del Consiglio dal Presidente, in quanto sentito il Responsabile Finanziario presente in aula, ciò non risulta possibile in quanto è necessario rispettare la scadenza prevista dalla Legge 31/10/2012. Quindi, il Sindaco propone di inserire agli atti la proposta prot. 2652 del 24/05/2012, che si allega, del gruppo di minoranza in modo da considerarla un emendamento e di votarla prima di quella proposta dalla maggioranza.

I consiglieri Pelaccia Luca, Ceccomancini Franco e Mastrodicasa Marco escono dall'aula in quanto ritengono non legittimo la discussione del punto all'ordine del giorno perché non è stata portata la loro proposta prot. 2652/2012.

Consiglieri presenti 9.

La proposta del Sindaco viene messa a votazione con il seguente esito: Presenti n. 9, Votanti n. 9, Astenuti n. 0, Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. 0; la proposta del Sindaco di inserire agli atti la proposta prot. 2652/2012 e di votarla come emendamento è accettata.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, presente in aula, relativamente alla proposta prot. 2652/2012 afferma che il suo parere sarebbe stato senz'altro favorevole relativamente alle aliquote prospettate per l'abitazione principale (0,2) altri immobili (1,06), ma siccome nell'emendamento sono previste una serie di riduzioni rispetto all'aliquota ordinaria non contemplata nel Regolamento comunale approvate nella seduta odierna il parere relativo all'intero emendamento è negativo.

Il Consiglio procede quindi a votare l'emendamento di cui alla nota prot. 2652/2012 che contiene delle riduzioni non previste nel Regolamento appena approvato.

Votazione: Presenti n. 9, Votanti n. 9, Astenuti n. 0, Voti favorevoli n. 0, Voti contrari n. 9.

PREMESSO CHE:

-il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

-l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria a decorrere dal 2012 e fino all'anno 2014;

VISTO che l'art. 13 del succitato D.L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446;

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 02/08/2012, è stato posticipato al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 12-bis, del D.L. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, in base al quale per l'anno 2012 i comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'Imposta municipale Propria entro il 30 settembre 2012;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 03.08.2012, che ha posticipato al 31.10.2012 il termine per la deliberazione delle tariffe;

CONSIDERATO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011:

-al comma 6, fissa l'aliquota di base nella misura dello **0,76** per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;

-al comma 7, dispone che l'aliquota è ridotta allo **0,4** per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;

-al comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, **€. 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di **€. 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per i figli non può essere superiore a **€. 400,00**;

-al comma 11, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, l'aliquota base di cui al comma 6;

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato nella seduta odierna;

CONSIDERATO che in aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, viene equiparata all'abitazione principale e quindi scontano il regime fiscale agevolato per esse previsto:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- b) si considera, inoltre, direttamente adibita ad abitazione principale anche l'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504), purché questi non sia titolare del diritto di proprietà od altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione sito nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE);

CONSIDERATO che è prevista la riduzione per le seguenti tipologie:

1. Abitazioni locate a persone residenti nel comune di San Valentino
2. Abitazioni che saranno destinate ad attività ricettive, identificate catastalmente al foglio 22 All. A .
3. L'immobile dato in comodato gratuito a parenti di primo grado se non possiedono altri immobili (e se nello stesso risiedono anagraficamente).

CONSIDERATO che, sulla base delle stime di gettito IMU del Comune di San Valentino, viene soddisfatto il fabbisogno finanziario dell'ente **adottando le aliquote base** e le detrazioni di legge come di seguito specificate:

- **0,40%** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze;
- **0,76%** aliquota base per tutti gli altri immobili;

EVIDENZIATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO lo Statuto Comunale;

A questo punto il Sindaco propone di quantificare la riduzione di cui all'art. 6 ultimo comma del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (imu) nella percentuale dello 0,1%.
La proposta del Sindaco viene messa a votazione ed approvata dai 9 Consiglieri.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il sopra riportato parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

A questo punto si passa alla votazione della delibera proposta dalla maggioranza comprensiva dell'emendamento approvato

CON il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente: Presenti n. 9, Votanti n. 9, Astenuti n. 0, Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. 0,

DELIBERA

per quanto in premessa esposto:

1. di approvare per l'annualità 2012 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come di seguito indicate:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
<u>- Aliquota Abitazioni principali e relative pertinenze</u>	0,40 %

In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, viene equiparata all'abitazione principale e quindi scontano il regime fiscale agevolato per esse previsto:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

b) si considera, inoltre, direttamente adibita ad abitazione principale anche l'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504), purché questi non sia titolare del diritto di proprietà od altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione sito nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE).

- <u>Aliquota base per tutti gli altri immobili</u>	0,76 %
- Aliquota abitazioni locate a persone residenti nel comune di San Valentino	0,66 %
- Aliquota abitazioni che saranno destinate ad attività ricettive, identificate catastalmente al foglio 22 All. A	0,66 %
- Aliquota abitazioni date in comodato gratuito a parenti di primo grado se non possiedono altri immobili (e se nello stesso risiedono anagraficamente).	0.66%

2. di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012:

a) **€. 200,00** detrazione complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con maggiorazione di **€. 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché anch'essi dimoranti abitualmente o residente anagraficamente. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di **€. 400,00**;

b) **€. 200,00** per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) **€ 200,00** per l'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504), purché questi non sia titolare del diritto di proprietà od altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione sito nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE).

3. di dare atto che le aliquote entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2012;

4. di dare atto che, come previsto dall'art. 13 comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, entro il 30 settembre 2012 i comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

5. di incaricare il Responsabile dell'area contabile a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

6. di dichiarare, con separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal Sig. Presidente: Presenti n. 9, Votanti n. 9, Astenuti n. 0, Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. 0, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267.-

**COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
(Provincia di Pescara)**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU).**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

San Valentino in A.C., 26/10/2012

IL RESPONSABILE
F.to (Rag. Nicola MORSELLA)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

San Valentino in A.C., 26/10/2012

IL RESPONSABILE
F.to (Rag. Nicola MORSELLA)

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to *PELACCIA Marina*

Il Segretario Comunale
F.to *ARDUINO Anna Claudia*

Prot. N. 5716

Li, 12/11/2012

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to *ARDUINO Anna Claudia*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

⇒ È stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ senza reclami;

⇒ È divenuta esecutiva il giorno _____

◆ Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;

Dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

E' copia conforma all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 12/11/2012



Il Segretario Comunale